

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 14 giugno 2018



FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 14/06/18 P. 2 Draghi prepara (con cautela) l'annuncio dello stop al Ge Isabella Bufacchi 1

IRAP PROFESSIONISTI

Italia Oggi 14/06/18 P. 37 Irap per i piccoli professionisti Debora Alberici 3

PRODUTTIVITÀ

Corriere Della Sera 14/06/18 P. 33 L'Istat «premia» i territori E Milano segna il suo primato 4

CASSA FORENSE

Italia Oggi 14/06/18 P. 42 Da Cassa forense 1 mln per avvocati con più figli Michele Damiani 6

AVVOCATI

Italia Oggi 14/06/18 P. 32 Legali, onorari compensabili Gabriele Ventura 7

ECOBONUS

Sole 24 Ore 14/06/18 P. 23 IL TARDIVO ADEMPIMENTO FORMALE NON FA PERDERE IL DIRITTO ALL'ECOBONUS ROMEO MASSIMO 8

TRIBUTARISTI

Italia Oggi 14/06/18 P. 43 La Cassazione legittima il tributarista Roberto Valeri 9

Draghi prepara (con cautela) l'annuncio dello stop al Qe

Il Consiglio. Oggi a Riga la Bce potrebbe dare indicazioni sulla fine degli acquisti

Isabella Bufacchi

Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

Se tutto andrà bene, il Qe finirà il 31 dicembre con una graduale riduzione degli acquisti netti nell'ultimo trimestre dell'anno. La fine è alle porte ma resta ancora qualche "se" che potrebbe aver bisogno di ulteriori verifiche. "Se" la crescita resterà solida nonostante i recenti segnali di moderazione, "se" l'inflazione si confermerà in sostenibile ascesa verso il target vicino ma inferiore al 2% sul medio termine, "se" non visaranno altre turbolenze improvvise e fortemente destabilizzanti come il rischio dello scoppio di una guerra commerciale e il ritorno del contagio e dei *trades* sulla reversibilità dell'euro.

Tutto deve quadrare per far sì che il Consiglio direttivo riscontri in via definitiva quell'«aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi coerente con il proprio obiettivo di inflazione»: solo così il programma degli acquisti netti di attività finanziarie iniziato dalla Banca centrale europea nel marzo del 2015 cesserà a fine anno, dopo una graduale riduzione degli importi mensili, un *tapering* che potrebbe prendere la forma di 15 miliardi in ottobre, 10 in novembre e 5 in dicembre. Tenuto conto «dell'attuale ritmo mensile di 30 miliardi di euro, sino alla fine di settembre 2018 o anche oltre se necessario». E gettando un occhio ora alle mosse della Federal Reserve ora alle secche nel serbatoio dei titoli di Stato idonei, "eligible" per il Qe europeo.

Sia pur delineando una via di uscita del Qe già oggi, dunque, la Bce di Mario Draghi potrebbe decidere di lasciarsi una porta aperta, ovvero, di non impegnarsi fin da ora nel fissare quella data inderogabile che fa scattare in automatico la fine dell'Asset purchase programme da 2.500 miliardi. Sono queste le complessità sulle quali si confronterà il Board della Bce, che oggi, riunito a Riga, per la prima volta discute su come e quando mettere fine al Qe. I mercati si aspettano qualche novità, fors'anche grandi novità, già oggi e le aspettative, tra l'altro alimentate e create dalla stessa Bce, non potranno essere del tutto disattese: tuttavia, l'arte del banchiere centrale è anche quella di saper alimentare continuamente le aspettative per tenere il mercato sulla corda. Così sarà comunque con la forward guidance su quei tassi bassi «per un prolungato periodo di tempo ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività». E lo stesso per il reinvestimento del capitale rimborsato dei titoli di Stato che scadono, «per un prolungato periodo di tempo dopo la conclusione degli acquisti netti».

Sebbene i falchi del Consiglio direttivo premano per chiudere il rubinetto del Qe, le colombe restano fedeli alla strategia della prudenza e della pazienza fino a quando possibile. Inutile sparare tutte le cartucce oggi, è la tesi attendista: non c'è motivo di rinunciare fin da giugno all'ultimo colpo in canna, avendo a disposizione un'altra finestra alla riunione del Board del 26 luglio a Francoforte. Un'apertura che cade a ridosso di un mese notoriamente turbolento come agosto ma per la quale il terreno verrà ben spianato oggi.

I colpi di scena all'ordine del giorno spiegano la prudenza della Bce, se oggi confermata pur avviandosi sul viale del tramonto del Qe. L'amministrazione Trump ha rispolverato il protezionismo adombrando la ripresa globale con il rischio dello scoppio di una guerra commerciale. E il nuovo governo italiano, populista ed euroscettico fino a prova contraria, ha fatto riesumare lo spettro della reversibilità dell'euro, tornato ad aleggiare sull'Eurozona. La turbolenza italiana, per quanto rientrata dalle punte massime, ha lasciato il segno nelle aste ieri, con i BTp a 3, 7 e 30 anni collocati a rendimenti in netta risalita rispetto al mese precedente, nel caso del triennale su livelli che non si vedevano dal 2014. Oltre all'impennata esasperata sulla parte a breve della curva dei rendimenti italiana, persino il contagio ha rialzato la testa nei giorni scorsi, quando è cresciuto lo spread dei titoli di Stato di tutti i Paesi dell'Eurozona contro i Bund. Scossoni che a lungo andare possono minare la fiducia e quindi alla distanza indebolire una crescita che ha già scavalcato il picco.

📧 @isa_bufacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le aste a medio-lungo termine

Esito dei collocamenti a 3,7 e 30 anni

3 ANNI


Emessa la quinta tranche del BTP a 3 anni per 2 miliardi a fronte di richieste per 3,3. Il tasso è salito di 109 centesimi rispetto all'asta precedente, attestandosi all'1,16%, top da febbraio 2014



*scadenze 2046-2048 **scadenza 2048


7 ANNI

Collocata settima tranche del BTP a 7 anni: assegnati 2,12 miliardi su richieste per 2,84. Il rendimento, in aumento di 103 centesimi sull'asta del mese scorso, si è attestato al 2,37%



28-30 ANNI

Emesse 16ma tranche del BTP scadenza 01/09/2046 per 467,5 milioni (tasso 3,42%) e ottava tranche BTP a 30 anni scadenza 01/03/2048 per 1,032 miliardi (tasso 3,54%, +66 punti base)



A

LIEVITA IL CONTO

Continuano a salire i tassi nelle aste del Tesoro: ieri il rendimento medio del titolo a 7 anni è volato al 2,37%

B

LUNGA DURATA

Il tasso del BTP trentennale (con scadenza marzo 2048) ha segnato un rialzo al 3,54% dal 2,88% di aprile

C

LA STIMA ANNUA

L'aumento dei tassi nelle ultime aste BoT e BTP, dopo il balzo dello spread, crea già un aggravio di 280 milioni

Delineando una via d'uscita dal programma è probabile che la Bce voglia lasciarsi la porta aperta

La Cassazione ha chiuso la vicenda sul commercialista che esercitava attività di sindaco

Irap per i piccoli professionisti

Se si affidano ad altri colleghi per completare gli incarichi

DI DEBORA ALBERICI*

Colpo di scena della Cassazione sull'Irap dei piccoli professionisti. È tenuto al versamento dell'imposta, anche per le attività svolte come sindaco o amministratore, il commercialista che affida a colleghi degli incarichi retribuiti come supporto alla sua attività. Lo ha sancito la Suprema corte di cassazione che, con l'ordinanza numero 15559 depositata il 13 giugno 2018, ha respinto il ricorso di un dottore commercialista. All'uomo, l'ufficio aveva contestato dei compensi molto elevati e delle parcelle salate erogate ai colleghi per essere supportato nelle sua attività. Quindi era scattato il recupero a tassazione in relazione agli interi importi senza alcuna detrazione per i compensi percepiti come sindaco o amministratore.

Il procedimento adottato dalle Entrate, a dispetto di molte sentenze di legittimità di segno opposto, è stato ritenuto corretto dal Supremo collegio. Sul punto la sesta sezione - t ha infatti ricordato che con ri-

ferimento ai proventi dell'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un professionista), il presupposto impositivo Irap (autonoma organizzazione) sussiste quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che espliciti mansioni meramente esecutive.

Pertanto, continua la Cassazione, pur essendo ai fini del presupposto impositivo Irap irrilevante l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente, va evidenziato che la Ctr ha correttamente valorizzato, al fine di individuare il presupposto costitutivo dell'Irap, tanto l'esistenza di plurimi e

non occasionali rapporti del professionista con altri esercenti, la medesima attività del predetto ai quali venivano affidati incarichi attinenti alla stessa attività professionale svolta, quanto la pluralità di studi professionali.

Per Piazza Cavour, questi elementi integrano il presupposto impositivo del tributo in parola, se solo si consideri che il professionista utilizzi in forma stabile - come ha accertato la Ctr - altri professionisti per lo svolgimento di lavori per proprio conto, proclamando, quindi, la presenza dell'elemento organizzativo. Ora la Cassazione ha definitivamente chiuso il sipario sulla vicenda rendendo definitivo il verdetto reso dalla Ctr di Roma. Le spese di giudizio sono state invece compensate dagli Ermellini.

*cassazione.net

© Riproduzione riservata



I testi delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



L'Istat «premia» i territori E Milano segna il suo primato

Nuovi strumenti della statistica per fotografare l'economia reale

Analisi e dati

di **Dario Di Vico**

I territori vanno considerati solo come serbatoi di consenso politico o hanno un ruolo chiave nella pur complessa vicenda dello sviluppo italiano? La risposta che è venuta dall'Istat propende per la seconda ipotesi. E così da ieri esiste un Registro statistico di base dei luoghi (chiamato Rsl) che avvicinerà numeri e territori, aumenterà il fabbisogno di informazione statistica locale e servirà anche a definire nuove geografie/mappe rilevanti (i mercati del lavoro, le aree ecologiche, i rischi idrogeologici, le biodiversità, le aree di sviluppo rurale). «Il Registro è un'infrastruttura che a regime consentirà di annullare il tradizionale trade-off tra disponibilità dei dati e loro dettaglio territoriale, consentendo analisi socio-economiche anche su dimensioni sub-comunali» spiega Sandro Cruciani, direttore centrale dell'Istat. Potremo quindi saperne di più sullo sviluppo dei sistemi territoriali superando l'artificialità delle delimitazioni amministrative. E tutto ciò in una fase dell'economia reale in cui la componente legata alla mobilità di merci e persone - i flussi - ha aumentato il suo peso.

Una prima anticipazione delle potenzialità del Registro viene dall'ampliamento del dettaglio di analisi delle imprese industriali e dei servizi. «La crisi economica ha impresso al nostro paese un lungo periodo di selezione e riadattamento — ha commentato il presidente Giorgio Alleva


— Ma ancora prima della crisi la globalizzazione e le tecnologie digitali avevano cominciato a ridisegnare i ruoli e imposto nuove sfide al nostro capitalismo nel territorio». Sotto l'aspetto della continuità territoriale e la geografia sembrano emergere due sentieri, ha aggiunto. «Il primo più frammentato sull'asse nord ovest (da Varese, Milano, Brescia) e un secondo più compatto che si sviluppa sulla via Emilia. Si tratta di aree in cui i legami economici tra settori della produzione e componenti della domanda intermedia contribuiscono ancora a creare processi di esternalità. Poi c'è

il Mezzogiorno, meno produttivo e più vulnerabile, in cui sono rare eppure presenti enclave ad alta produttività che ne spezzano la compattezza».

Dai primi riscontri del nuovo Registro emerge nettamente Milano come città-regina. Risulta al primo posto sia per valore aggiunto prodotto dalle imprese sia per produttività del lavoro. I dati risalgono al 2015, nella graduatoria della produttività apparente del lavoro il valore medio di Milano con 70mila euro supera di una volta e mezzo la media italiana. Seguono Bolzano (68,9 mila euro) e Siena mentre Brindisi è l'unico comune del Mezzo-


giorno ai primi posti (58,2 mila euro per addetto). Roma è quinta (57,1 mila euro per addetto). Per quanto riguarda il contributo al valore aggiunto nazionale dell'industria e dei servizi non finanziari, Milano - ancora in testa con oltre 52 miliardi di euro (7,3% del totale) - è incalzata da Roma con 51,8 miliardi (7,2%) e a una certa distanza si collocano Torino, Genova e Napoli, (2,1%, 1,5% e 1,3% del valore aggiunto italiano). Milano, infine, è largamente prima anche nella graduatoria del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, davanti a Verona, Fondi e Rutigliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I campioni della produttività

La graduatoria del valore aggiunto



Classifica della produttività del lavoro



Sul web

Ulteriori approfondimenti e notizie sul sito web e sul canale economia all'indirizzo www.corriere.it

52

milardi

di euro è il contributo di Milano al valore aggiunto nell'industria e nei servizi

Da Cassa forense 1 mln per avvocati con più figli

Un milione e duecento mila euro per sostenere gli avvocati con famiglie numerose. È quanto stanziato dalla Cassa forense nei confronti dei propri iscritti con il bando n. 5/2018. Potranno usufruire delle risorse tutti gli affiliati che abbiano almeno tre figli presenti nello stato di famiglia con età inferiore ai 26 anni. Previsto un contributo in un'unica soluzione di importo pari a 3 mila euro, che sarà erogato a prescindere dal numero dei figli (minimo tre).

L'incentivo sarà concesso ad uno solo dei genitori anche se viene richiesto da entrambi. Potranno usufruire della somma tutti coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso.

Il potenziale beneficiario dovrà essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali verso l'ente previdenziale. La domanda per richiedere il contributo dovrà essere inviata entro le ore 12 del 31 luglio 2018, «a pena di inammissibilità, a mezzo Pec dedicata» all'indirizzo bandi@cert.cassaforense.it. Il modulo di presentazione può essere scaricato direttamente dal sito internet di Cassa forense (www.cassaforense.it). Al modulo dovranno essere allegati una copia del documento di identità, il certificato di stato di famiglia (autocertificazione con tutti i dati anagrafici) e l'attestazione Isee rilasciata nel 2018. Proprio l'Isee verrà utilizzato come parametro per l'assegnazione dei fondi. Infatti, il contributo sarà erogato fino a esaurimento dell'importo, «secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori Isee». A parità di Isee avrà precedenza il soggetto con il maggior numero di figli minori a carico. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Cassa che, per rispettare la privacy dei candidati, provvederà a indicare il codice meccanografico o il numero di protocollo invece che il nominativo dell'iscritto.

Il bando rientra nel progetto di welfare attivo posto in essere dall'ente nel 2018, frutto del nuovo regolamento sull'assistenza, ed è il dodicesimo intervento agevolativo presentato dalla Cassa nel corso di quest'anno.

Michele Damiani



Una circolare del Mingiustizia sugli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio

Legali, onorari compensabili Crediti verso il cliente per pagare tasse e contributi

DI GABRIELE VENTURA

Sono ammessi alla procedura di compensazione dei debiti fiscali i crediti vantati dall'avvocato che ha esperito inutilmente le procedure di recupero delle somme o in caso di irreperibilità del cliente. Lo ha chiarito il ministero della giustizia con circolare dell'8 giugno scorso (117052), a firma della direzione generale. La comunicazione si è resa necessaria per via di alcune segnalazioni di uffici giudiziari dove non vengono ammessi alla procedura di compensazione i crediti liquidati in favore degli avvocati per le attività svolte nell'ambito del processo penale quali difensori d'ufficio, nell'ipotesi in cui «il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali» (art. 116 del dpr n. 115/2002), oppure quando l'assistito è «persona irreperibile» (art. 117 dello stesso decreto). Entrambe le norme citate, specifica la circolare, prevedono infatti che, nelle

ipotesi date, «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84». Inoltre, con il dm 15 luglio 2016, è stata prevista la possibilità per «gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del dpr n. 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto», di «compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'Iva, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali

per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi». Per cui, conclude via Arenula, anche i crediti in esame, siccome rientrano nelle maglie degli articoli 82 e seguenti del testo unico, devono essere ammessi alla procedura di compensazione. Il ministero raccomanda la massima diffusione della circolare all'interno degli uffici giudiziari e, al presidente del Consiglio nazionale forense, analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

© Riproduzione riservata

La circolare sul
sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Alfonso Bonafede



Il tardivo adempimento formale non fa perdere il diritto all'ecobonus

AGEVOLAZIONI

Basta dimostrare l'esecuzione dei lavori e le spese sostenute

Massimo Romeo

Va comunque riconosciuto il beneficio fiscale per le spese di riqualificazione energetica qualora il contribuente invii tardivamente la prescritta documentazione all'Enea, in quanto non può esserne pregiudicata la detrazione dall'imposta dovuta laddove dimostri l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle relative spese. Questo il principio della sentenza 2181/2018 della Ctr Milano, depositata il 16 maggio, che dà continuità all'orientamento delle commissioni di merito milanesi, in tema di agevolazioni, circa la prevalenza della "sostanza sulla forma".

La questione controversa ruotava intorno al mancato riconoscimento delle spese di riqualificazione energetica da cui scaturiva l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta e l'emissione della cartella di pagamento oggetto d'impugnazione. Una pretesa fondata sul tardivo invio della documentazione all'Enea e sulla circostanza che l'agevolazione non spetta per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti. Il contribuente contestava il carattere meramente ordinatorio del termine previsto dalla norma agevolativa per l'invio dei dati all'Enea nonché che gli interventi effettuati erano consistiti solo nell'installazione di quattro infissi, nella posa in opera del riscaldamento con caldaia a condensazione e nella posa di pannelli termici.

La Ctp di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente al mancato superamento del limite di detrazione complessivo per i tre immobili, respingendo le altre do-

glianze e ritenendo che il contribuente avesse disatteso il termine previsto per la trasmissione dei dati all'Enea e neppure regolarizzato la propria posizione mediante il ravvedimento operoso al fine di evitare che adempimenti formali, non eseguiti tempestivamente, precludano la possibilità di fruire dei benefici fiscali.

La Ctr accoglie integralmente la domanda del contribuente annullando in toto l'iscrizione a ruolo. Il focus dell'iter dei giudici d'appello si concentra sulla valutazione di due aspetti decisivi per la risoluzione della controversia: la decadenza dall'agevolazione per il tardivo invio della comunicazione dei dati all'Enea; il decorso del termine per la remissione in bonis quale ulteriore causa di decadenza dal beneficio.

Sul punto l'Ufficio, per confermare la legittimità del proprio operato, aveva richiamato alcune circolari e rammentato i requisiti per la remissione in bonis ovvero: a) effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; b) versare contestualmente l'importo della sanzione minima, senza possibilità di compensazione; dovendosi, all'uopo, intendere che la prima dichiarazione dei redditi utile è quella il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per effettuare la comunicazione, ovvero, nel caso di specie, quello ordinario per la dichiarazione, non rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni dell'articolo 2, comma 7, Dpr 322/98 entro il quale la dichiarazione non si considera omessa (circolare 38/2012). Da questo ragionamento l'Ufficio ne aveva fatto discendere la conseguenza che nell'ipotesi in cui non si rientri nei termini della remissione in bonis l'omessa comunicazione all'Enea comporta la decadenza dell'agevolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Cassazione legittima il tributarista

L'Ancot Associazione nazionale consulenti tributari ha accolto con grande soddisfazione la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 13342-18 del 28/5/2018, la quale, accogliendo il ricorso da un'associata di Torino, ha ribadito i principi noti circa la legittimità della professione di tributarista nei termini già espressi dalle pronunce n. 14085/2010 e 15530/2008. «La sentenza», ha commentato il presidente nazionale Arvedo Marinelli, «conferma l'orientamento che trae origine dalla Corte costituzionale secondo il quale "nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione"». «Abbiamo accolto con estremo favore la sentenza della Corte di cassazione», ha aggiunto Annamaria Longo, segretario generale Ancot, «poiché sancisce, ancora una volta, il principio della legittimità della professione di tributarista, già espresso, sin dal 1996, in termini generali dalla

Corte costituzionale e successivamente ripreso, con riferimento alle specifiche attività, dalle sentenze della Cassazione civile n. 14085/2010 e n. 15530/2008. È una tappa importante dell'affermazione della piena dignità professionale della nostra categoria che ci rassicura nello svolgimento del lavoro quotidiano. Ciò che abbiamo sempre sostenuto ha un ulteriore sigillo legale: i tributaristi di cui alla legge 4/2013 possono ben operare nell'ambito delle materie non esclusive. Proprio per questo motivo, spiace constatare che, talvolta, vengono diffuse notizie non veritiere volte a screditare senza motivo la nostra categoria professionale di fronte ai clienti/consumatori». «Per noi», ha concluso il presidente Marinelli, «si tratta di un grandissimo risultato che conferma gli sforzi che abbiamo compiuto in questi anni con l'obiettivo di tutelare l'attività svolta da parte degli iscritti alla nostra associazione dei tributaristi che proprio per la tutela dei terzi, da oltre 20 anni richiede obbligatoriamente la copertura assicurativa responsabilità civile professionale e la formazione tributaria svolta su tutto il territorio nazionale in ben 22 poli formativi».

Roberto Valeri

